



gito

Unțiunea Națională a Barourilor din România

Str. Academiei, nr. 4-6, sc. B. et. 3, sector 3, București
Tel/Fax. 021.315.02.44 www.unbr.eu

Nr. 1355/10.02.2016

ORDINE FORENSE
MODENA
12 FEB 2016

N.

Bucuresti, li 10.02.2016

On.le
Consiglio Nazionale Forense
presso Ministero della Giustizia
Fax: 06 97748829
email: urp@consigionazionaleforense.it
Fax: 06 68897460
giurisdizionale@consigionazionaleforense.it

Ill'mi Signori
PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SEDI

e, per conoscenza:

Ill'mi
Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Dott. Giovanni Melillo
e-mail: centrocifra.gabinetto@giustizia.it

Direttore Generale della Giustizia Civile del
Ministero della Giustizia
e-mail: segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

Direttore Ufficio III – Libere Professioni
della Direzione Generale della Giustizia
Civile del Ministero della Giustizia
Dott.ssa Tamara De Amicis
fax: +39 06 68892671
e-mail: ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it

Direzione Generale della Giustizia Civile del
Ministero della Giustizia
Ufficio III – Libere Professioni – Reparto II
Dott. Enrico Sigfrido Dedola
Via Arenula, 70 – 00186 ROMA

Componenti il Consiglio Nazionale Forense

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione deposito domanda di iscrizione IMI (internal market information system).

Il sottoscritto Avocat av. Bălăcescu Constantin in qualità di Presidente della U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), con sede in strada Academiei n. 4-6 - Bucarest, Codice di Registrazione Fiscale (CIF) 2062600, formula la presente per significarVi quanto segue .

In data 03.02.2016 il Consiglio Nazionale Forense con circolare n. 1-C-2016, provvedeva a comunicare a tutti gli ordini degli avvocati presenti in Italia, che l'unica istituzione indicata dalla Romania come ordine degli avvocati è l'U.N.B.R. con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei n. 5, sector 5,050091 Bucarest, poiché inserita nel sistema IMI.

Tale comunicazione oltre ad essere priva di fondamento sia in punto di fatto e sia in punto di diritto, arreca nocumento all'Istituzione che rappresento, nonché a tutti gli avvocati stabiliti in Italia, nonché ancora a tutti gli avvocati stabiliti negli altri Stati Europei, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, l'Ordine che rappresento è stato legalmente e regolarmente costituito in virtù di sentenza definitiva ed irrevocabile del Tribunale di Targu Jiu n. 15/21.08.2003, da atto costitutivo approvato ai sensi dell'art. 40 della Costituzione rumena e dalla Legge 51/95, nonché regolarmente istituito e registrato al Ministero delle Finanze con l'acronimo U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) Citta di Bucarest Codice di Registrazione Fiscale (CIF) 2062600. In secondo luogo, in ordine all'IMI (internal market information system), Vi rendo noto che le associazioni di categoria non sono considerate amministrazioni pubbliche, pertanto ogni Stato Membro è totalmente autonomo del decidere se registrarle o meno.

L'iscrizione all'IMI non ha la funzione specifica di determinare la legalità/riconoscimento del soggetto giuridico a livello europeo. L'iscrizione all'IMI ha piuttosto la funzione di consentire a una pubblica amministrazione competente in un determinato ambito giuridico in materia transfrontaliera di scambiare dati riguardanti soggetti giuridici privati. Ad esempio, le autorità competenti possono scambiare dati necessari al riconoscimento di una professione per un soggetto che intende stabilirsi in un altro Stato Membro oppure fornire servizi in via temporanea, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ad abundantiam, vi compiego copia della richiesta di iscrizione IMI, che ho provveduto a depositare, presso il Ministero degli affari Esteri in Romania.

Pertanto, la mancata iscrizione di un'associazione di categoria non ha alcuna rilevanza, poiché solo le autorità competenti sono coinvolte nelle decisioni.

Si rammenta, altresì, che le sentenze, così come previsto dall'Art. 33 del Regolamento CE n. 44/2001, hanno carattere assoluto; ciò significa che operano indipendentemente dal diritto privato di un ordinamento giuridico, pertanto sono riconosciute negli altri stati membri senza che sia necessario instaurare alcun procedimento. Orbene queste sentenze riguardano sia la struttura U.N.B.R. (Bota), sia gli avocat iscritti presso la stessa; appare evidente che la **parte sostanziale** - "situazione Giuridica" - delle stesse sentenze, che prevedono **la legittimità** della U.N.B.R. (Bota) e il **riconoscimento della qualità** degli Avocat iscritti nella stessa, debba essere riconosciuta, in base al Regolamento CE 44/2001, in tutti gli stati membri compreso lo Stato Italiano.

La direttiva sul diritto di stabilimento prevede, infine, (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) al CAPO II "ESERCIZIO PERMANENTE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO CON IL TITOLO PROFESSIONALE DI ORIGINE" comma 6 che: "Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine". Alla luce di quanto sopra si chiede l'immediata revoca della circolare infra indicata, onde evitare il perdurare del danno in capo

all'Ordine degli avvocati che rappresento e, nel contempo, si chiede agli Ordini degli Avvocati territorialmente competenti, nel rispetto della loro autonomia di provvedere secondo disposizione di legge.

Certo di aver contribuito a chiarire tale annosa vicenda, porgo le mie più vive.

PREȘEDINTE U.N.B.R.

Av. Bălăcescu Constantin

